



University of Gastronomic Sciences
Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240,
MODIFICATO DALLA LEGGE 29/06/2022, N. 79**

*Approvato dal Consiglio Accademico del 15/01/2025
e dal Comitato Esecutivo del 22/01/2025
Aggiornato dal Consiglio Accademico del 16/04/2025
e dal Comitato Esecutivo del 17/04/2025*

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1.1 - Il presente regolamento disciplina la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, denominati contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificato dall'art. 6-septies della Legge 29 giugno 2022, n. 79

1.2 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

Art. 2 - Caratteristiche dei contratti di ricerca

2.1 - I contratti di ricerca di cui al presente Regolamento sono stipulati ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

2.2 - I contratti di ricerca sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni dell'Ateneo, con finanziamenti a carico di progetti di ricerca o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni, pubblici e privati.

2.3 - I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dell'Università.

2.4 - I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2.5 - Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2.6 - La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, come previsto dall'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Modalità di selezione

3.1 - L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

3.2 - La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore –, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Comitato Esecutivo.

Art. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

4.1 - L'attivazione di contratti di ricerca per lo svolgimento di attività nell'ambito di specifici progetti di ricerca è deliberata dal Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio Accademico.

4.2 - Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il programma di ricerca o l'attività conto terzi a cui è collegato il contratto;
- c) il responsabile scientifico;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) eventuali uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

- f) la sede principale di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- i) che l'importo del trattamento retributivo annuo lordo omnicomprendivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e comunque entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- j) la copertura economica dello stesso;

Art. 5 - Il Responsabile scientifico

5.1 - Il responsabile scientifico del progetto di ricerca, docente dell'Ateneo, è indicato dal Consiglio Accademico. Nel caso di progetti finanziati, tale indicazione avviene successivamente al finanziamento della relativa proposta progettuale. Il Consiglio Accademico, qualora opportuno, può sostituire con successiva deliberazione il responsabile scientifico con altro docente dell'Ateneo, sentito il parere del Delegato del Rettore alla Ricerca.

5.2 - Il responsabile scientifico del progetto di ricerca per il quale è stato stipulato il contratto di ricerca determina, in coerenza con le indicazioni del progetto e sentito l'interessato, il programma di ricerca, i compiti assegnati al titolare del contratto e i *deliverable* di ricerca attesi.

Art. 6 – Bando di selezione

6.1 - Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- il programma di ricerca o l'attività conto terzi a cui è collegato il contratto;
- il responsabile scientifico;
- il gruppo scientifico-disciplinare;
- eventuali uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- la sede principale di svolgimento delle attività;
- i requisiti di partecipazione;
- i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 9, comma 5, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi;
- il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
- eventuali ulteriori titoli richiesti ai fini della selezione;
- informazioni utili alla eventuale presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati, qualora prevista dal singolo bando;
- le modalità di selezione;
- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
- l'eventuale relazione semestrale, ai fini della valutazione sull'attività svolta e dei risultati conseguiti dal contrattista.

6.2 - Al bando di selezione per contratti di ricerca deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione sui siti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, del Ministero dell'Università e

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

della Ricerca e sul portale dell'Unione Europea.

6.3 - I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito di Ateneo.

Art. 7 – Commissione esaminatrice

7.1 - Il Rettore nomina, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, per ciascuna procedura di selezione per l'attivazione di contratti di ricerca una Commissione esaminatrice composta da tre membri scelti fra professori e ricercatori (o esperti della materia) con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

7.2 - La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

7.3 - La Commissione, in occasione della prima riunione, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

7.4 - Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

7.5 - La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

7.6 - Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7.7 - Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

7.8 - Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

7.9 - La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 8 – Candidati ammissibili alle selezioni

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

8.1 - Possono concorrere alle selezioni per il conferimento dei contratti di ricerca i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

- del titolo di dottorato di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica;

ovvero

- ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando.

8.2 - Non può concorrere alla selezione il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato da Università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 11 luglio 1980, n. 382, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010.

8.3 - Non possono inoltre partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela e affinità entro il quarto grado con un professore facente parte del Consiglio Accademico, con il Direttore Generale, con il Rettore o un componente del Consiglio di Amministrazione.

8.4 - L'eventuale esclusione dalla valutazione comparativa è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle selezioni

9.1 - La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

9.2 – Qualora previsto espressamente dal bando di selezione, la valutazione riguarda anche l'aderenza della proposta progettuale presentata dal candidato con il programma di ricerca oggetto della selezione.

9.3 - La valutazione potrà essere integrata da un colloquio utile ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati. Al colloquio possono assistere tutti i candidati ammessi.

9.4 - I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.

9.5 - I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:

- a. attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
- b. attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
- c. qualora previsto espressamente dal bando, qualità, originalità e innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
- d. colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

9.6 - La Commissione Giudicatrice predetermina i criteri e le modalità per la valutazione dei candidati.

9.7 - La Commissione comunica, quindi, criteri e punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

9.8 - La Commissione, dopo adeguata valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione di un motivato giudizio collegiale e all'attribuzione del relativo punteggio.

9.9 - Qualora sia previsto lo svolgimento del colloquio, i punteggi attribuiti ai candidati sulla base dei criteri predeterminati devono essere resi noti prima del suo svolgimento.

9.10 - La Commissione, svolto l'eventuale colloquio, conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.

9.11 - La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione.

Art. 10 - Termine del procedimento di selezione

10.1 - La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con l'individuazione del vincitore, entro i termini indicati nel bando. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga.

10.2 - Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini indicati nel bando, il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.

10.3 - Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali all'ufficio competente. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca e approvata la graduatoria.

10.4 - In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.

10.5 - Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria deve essere autorizzato dal Comitato Esecutivo.

10.6 - La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

10.7 - Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché compatibile con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio (e decade dalla graduatoria).

Art. 11 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

11.1 - Il contratto di ricerca consiste in un contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di selezione.

11.2 - L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

11.3 - Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
- b) la sede principale di lavoro;
- c) le attività relative al progetto di ricerca;
- d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza semestrale e al termine del contratto, a depositare presso l'Ateneo il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita Relazione;
- f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.

11.4 - Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

11.5 - Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

11.6 - Il periodo di prova è della durata di tre mesi; l'eventuale valutazione negativa compete al responsabile scientifico del progetto di ricerca. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12 – Rapporto di lavoro

12.1 - La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. 300/1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.

12.2 - La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

12.3 - Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

12.4 - Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05/02/1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

12.5 - Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Comitato Esecutivo, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 13 – Diritti e doveri del titolare del contratto di ricerca

13.1 - Il titolare del contratto svolge la propria attività nell'ambito del progetto di ricerca oggetto della selezione, sotto la supervisione del Responsabile Scientifico.

13.2 - L'attività deve essere continuativa, coordinata con le attività dell'Ateneo, e coerente con gli obiettivi e le tempistiche del progetto.

13.3 - Il contrattista è tenuto a redigere una relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

13.4 - Il titolare ha diritto di accesso alle strutture dell'Ateneo e partecipa, compatibilmente con l'impegno di ricerca, alla vita accademica e alle iniziative promosse.

13.5 - Previa autorizzazione del Responsabile Scientifico, parte dell'attività può essere svolta presso strutture esterne, anche all'estero.

Art. 14 - Proroga dei contratti

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

14.1 - Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

14.2 - L'eventuale proroga fino a un ulteriore anno del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

14.3 - La proroga fino a un ulteriore anno del contratto è deliberata dal Comitato Esecutivo nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.

14.4 - La delibera del Comitato Esecutivo dovrà essere trasmessa prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga (fino a un anno) e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

14.5 - La proroga fino a un ulteriore anno del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore Generale.

Art. 15 – Rinnovo dei contratti

15.1 - I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

15.2 - L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca per ulteriori due anni dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.

15.3 - In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell'articolo 4, comma 2 lettera i), fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

15.4 - Il rinnovo del contratto per ulteriori due anni è deliberato dal Comitato Esecutivo nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.

15.5 - La delibera del Comitato Esecutivo dovrà essere trasmessa prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo (due anni) e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

15.6 - Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.

Art. 16 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro

16.1 - La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

16.2 - Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

16.3 - Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

16.4 – Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il contrattista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

16.5 - È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

16.6 - Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.

16.7 - In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

Art. 17 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

17.1 - I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.

17.2 - Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

17.3 - Il contrattista può svolgere attività formativa in Ateneo, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca.

17.4 - Il contrattista può svolgere attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali o continuative, compatibilmente con l'attività di ricerca in essere, a condizione che l'attività:

- non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal contrattista;
- non rechi pregiudizio all'Università.

Lo svolgimento di tali attività è autorizzato dal Consiglio Accademico su motivazione argomentata del responsabile scientifico del progetto di ricerca, sentito il parere del Delegato alla Ricerca. L'esercizio di attività lavorative comunque denominate non preventivamente autorizzate dall'ateneo è motivo di risoluzione del contratto.

17.5 - Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

17.6 - Ai fini dei divieti di cumulo e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 18 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale e assicurativo

18.1 - Il trattamento economico annuo lordo del titolare del contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale, il trattamento economico è stabilito dal Comitato Esecutivo in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

18.2 - Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

18.3 - Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

18.4 - L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 19 – Valutazione dell'attività del titolare di contratti di ricerca

19.1 - Semestralmente, salvo sia diversamente indicato nel bando, il titolare del contratto di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio Accademico una dettagliata relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti,

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca

corredata dal parere del responsabile scientifico.

19.2 - Il Consiglio Accademico, sulla base della relazione di cui al comma precedente, esprime un giudizio sull'attività svolta, acquisito da parte del Comitato Esecutivo ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto di ricerca, secondo quanto indicato dall'art. 14.4 del presente regolamento.

Art. 20 – Norme transitorie e finali

20.1 - Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

20.2 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Comitato Esecutivo e verrà pubblicato sul sito dell'Università.